

Regolamento interno per manifestazioni

Aspetti generali

Il fondamento e l'attuazione del Regolamento per manifestazioni dello Stadio Letzigrund di Zurigo si basano sul diritto di proprietà, sulle disposizioni di diritto privato che di diritto pubblico. Inoltre si basa sulle direttive e sulle disposizioni della Swiss Football League (SFL) e segue le prescrizioni di FIFA, UEFA, dell'Associazione Svizzera di Calcio (ASC) e dell'IAAF.

Ambito di validità

Il Regolamento interno è parte costitutiva del permesso d'ingresso per visitatori e collaboratori agli impianti pubblici dello Stadio Letzigrund di Zurigo e in funzione durante le manifestazioni. Esso vale per i parcheggi e per tutta l'area recintata dello Stadio che comprende la superficie definita in una pianta separata. La pianta viene pubblicata insieme al Regolamento interno per manifestazio-ni. Esso vale per tutte le manifestazioni che vi hanno luogo.

Scopo del Regolamento interno

Scopo del Regolamento interno è:

- evitare rischi o lesioni e danni a persone e a cose;
- proteggere lo Stadio da danni e imbrattamenti;
- garantire uno svolgimento delle manifestazioni senza disturbi di alcun genere;
- mantenere a lungo il carattere dello Stadio e dell'area come stadio di quartiere.

Permanenza

→ Nell'area possono trattenersi solo persone che possiedono un biglietto d'ingresso valido o un altro tipo di titolo di accesso (per es. persone accreditate) o che possono dimostrare in un altro modo il loro titolo di permanenza per la manifestazione. I titoli d'accesso devono essere mostrati all'entrata e all'interno dell'area qualora la polizia o il servizio di sicurezza o d'ordine ne richiedano la visione. Se richiesto si deve poter mostrare in modo adeguato un documento di riconoscimento.
→ Nell'area possono trattenersi solo persone che garantiscono la tranquillità e l'ordine. È vietato
→ disturbare la sicurezza e l'ordine pubblico;
→ disturbare, intimidire o mettere in pericolo persone o animali;
→ impiegare in modo abusivo impianti di allarme, chiamate o segnali di emergenza;
→ danneggiare o imbrattare l'area o lo Stadio;
→ generare fastidio e riprovazione o commettere atti contrari alla pubblica decenza e offese al pudore.

→ La guida di veicoli ed il parcheggio all'interno dell'area sono consentiti solo con autorizzazione speciale. Si devono osservare le relative limitazioni. L'uso del garage sotterraneo pubblico è consentito solo con autorizzazioni speciali. Per il resto valgono su tutta l'area le norme del Codice della strada.

→ Le persone a cui è vietato l'accesso allo Stadio o sono sotto l'influsso di alcolici e/o stupefacenti non hanno alcun titolo d'accesso e permanenza nello Stadio Letzigrund di Zurigo anche se sono in possesso di un biglietto d'ingresso valido.

→ Gli spettatori devono occupare il posto indicato sul biglietto d'ingresso per la rispettiva manifestazione o partita. Le regola-mentazioni riportate sulle autorizzazioni devono essere sempre osservate e rispettate. All'interno dell'area e dei suoi impianti devono essere usati i passaggi previsti.

Controlli all'entrata

→ All'entrata dell'area ogni visitatore ha l'obbligo di esibire il proprio titolo di accesso al servizio di sicurezza e d'ordine o su richiesta anche alla Polizia, senza che ne venga esplicitamente richiesta la visione e di consegnarlo, su richiesta, per un eventuale controllo, o di presentare un'altra propria autorizzazione. L'obbligo all'esibizione vale anche durante la permanenza nell'area. Nel caso di rifiuto di esibizione viene vietato l'accesso e le persone vengono espulse dallo Stadio. La validità e l'utilizzabilità del biglietto d'ingresso risultano dalle Condizioni generali d'affari per i biglietti d'ingresso del relativo organizzatore.

→ Il servizio di sicurezza o d'ordine incaricato dall'organizzatore è autorizzato a controllare persone – anche con l'impiego di mezzi tecnici – al fine di stabilire se possano rappresentare un pericolo alla sicurezza a causa di consumo di alcolici o stupefacenti o per il porto d'armi o oggetti pericolosi o infiammabili. Il servizio di sicurezza o d'ordine è autorizzato con consenso delle persone a per-quisire indumenti e contenitori in loro possesso. A tal fine possono venire impiegati ed usati mezzi tecnici d'ausilio e apparecchi. Le persone che non possono dimostrare il loro titolo di permanenza e persone che rappresentano un pericolo alla sicurezza o rifiutano il consenso alla perquisizione devono essere espulse e viene loro vietato l'ingresso nell'area. Questo vale anche per persone per le quali è stato pronunciato un divieto d'accesso allo stadio a livello nazionale o internazionale. Da parte del visitatore allontanato non esiste alcun diritto al rimborso del biglietto d'ingresso.

Norme di comportamento all'interno dell'area dello Stadio

→ Tutte le persone che accedono all'area devono comportarsi in modo che nessun altro subisca danni, venga esposto a pericoli o – oltre quanto necessario nella particolare situazione – venga ostacolato o disturbato.

→ Tutte le persone che accedono all'area devono seguire le istruzioni della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di sicurezza, d'ordine e di soccorso come anche quelle impartite tramite l'impianto di amplificazione. Chi non segue tali istruzioni premeditatem-ente o per negligenza grave, può venire espulso dall'area dal servizio di sicurezza o d'ordine o dalla Polizia.

→ Tutti i visitatori che entrano nell'area dello stadio devono occupare il posto loro assegnato e indicato sul biglietto d'ingresso e usare esclusivamente gli accessi previsti per tal fine. Per motivi di sicurezza e per protezione da pericoli i visitatori hanno l'obbligo di occupare su istruzione della Polizia o del servizio di sicurezza o d'ordine altri posti – anche in altri blocchi – rispetto a quelli indicati sul biglietto d'ingresso.

→ Le uscite, gli ingressi e le vie di esodo, di fuga e di soccorso devono essere tenuti liberi. Fermo stante il presente Regolamento interno, possono essere presentate nel singolo caso ulteriori richieste necessarie per la prevenzione o la rimozione di pericoli per la vita, la salute o la proprietà. Le istruzioni impartite a tale scopo dalla Polizia, dal servizio di sicurezza e d'ordine devono essere seguite.

→ A tutte le persone che accedono all'area viene richiesto di non disperdere nell'ambiente rifiuti, confezioni e recipienti vuoti, ma di gettarli nei recipienti appositamente predisposti nell'ambito dell'area. A tale riguardo si prega di prestare grande attenzione per una raccolta differenziata dei materiali.

→ Tutte le persone che entrano nell'area dello Stadio acconsentono in modo irrevocabile e per tutti i media attuali e futuri all'uso gratuito della loro immagine e della loro voce per fotografie, trasmissioni live, trasmissioni e/o registrazioni audio e/o video, che vengono prodotte, nell'ambito della visita allo Stadio o della manifestazione, dal gestore dello stadio stesso o dal rispettivo orga-nizzatore o dal suo incaricato.

Norme sull'introduzione di oggetti (Calcio)

In base all'Art. 4, Art. 8. comma 2, Art. 10 e Art. 20 del Regolamento di sicurezza della SFL (SiRegl).

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Introduzione vietata di oggetti

Su tutta l'area dello Stadio è vietata qualsiasi forma l'introduzione dei seguenti oggetti:

- a) oggetti il cui porto o possesso è illegale;
- b) oggetti che possono essere usati per azioni vietate negli stadi;
- c) oggetti pericolosi.

Capitolo II – Controllo all'entrata

Articolo 2 – Principi fondamentali

Per tutte le partite di campionato si deve eseguire a tutte le entrate dello stadio un controllo d'accesso e di sicurezza (si vedano anche le norme in merito alla funzione e ai compiti dei responsabili della sicurezza).

Articolo 3 – Rifiuto d'accesso

L'accesso allo stadio viene negato alle seguenti persone:

- a) persone che si rifiutano di legittimarsi su richiesta o di venir perquisiti per verificare l'assenza di eventuali oggetti proibiti;
- b) persone che portano oggetti il cui porto o possesso è illegale;
- c) persone che si rifiutano di lasciare in un deposito, fino alla fine della partita della propria squadra, oggetti che possono venire impiegati per azioni vietate negli stadi o che possono essere pericolosi.
- d) persone per le quali al momento del controllo è vietato accedere allo stadio.

Articolo 4 – Perquisizione di persone

La perquisizione di persone deve essere eseguita da persone dello stesso sesso.

Articolo 5 – Sequestro e deposito di oggetti

Oggetti il cui porto o possesso è illegale, devono essere sequestrati e consegnati alla Ppolizia insieme alle generalità del possessore.

L'associazione della squadra ospitante assicura che gli oggetti trovati al controllo d'accesso, che possono venire usati in azioni vietate negli stadi o possono essere pericolosi, possono essere lasciati, con indicazione delle generalità del possessore, in un depo-sito fino alla fine della partita. Tale associazione è libera di decidere in merito al loro custodia e non si assume alcuna responsabilità per oggetti smarriti o che non sono stati ritirati.

CAPITOLO III – OGGETTI PROIBITI

Articolo 6 – Armi, mazze e oggetti contundenti

Oggetti vietati e/o pericolosi vengono considerati, tra l'altro, in base alle relative disposizioni UEFA per i campionati UEFA:

- a) armi da fuoco di tutti i tipi
- b) coltelli di tutti i tipi
- c) tirapugni
- d) mazze da baseball
- e) bottiglie e lattine di vetro e PET, recipienti Tetra Pak

Inoltre viene fatto riferimento alle relative disposizioni di diritto pubblico.

Articolo 7 – Oggetti pirotecnici

È proibito portare ed accendere oggetti pirotecnici di ogni genere. Oggetti pirotecnici sono tra l'altro considerati:

- a) candele magiche
- b) fontane luminose
- c) candele
- d) fiaccole e torce

Altre disposizioni

Altre norme

Altre informazioni

Altre immagini

e) petardi detonanti, ululanti e fumogeni di ogni tipo

f) bengala

Inoltre viene fatto riferimento alle relative disposizioni di diritto pubblico.

Articolo 8 – Strumenti laser

È proibito il porto di strumenti laser (puntatori laser).

Capitolo IV – Porto di megafoni

Articolo 9 – Principi fondamentali

È lasciato al gestore di permettere o proibire l'uso di megafoni e altre apparecchiature amplificanti nello stadio.

Articolo 10 – Condizioni nel caso siano permessi i megafoni

Se l'associazione della squadra ospitante autorizza il porto di megafoni e/o di simili apparecchiature amplificanti, valgono le seguenti condizioni:

- a) L'associazione ospitante è comunque responsabile della loro registrazione.
- b) Gli utilizzatori di megafoni e di apparecchiature amplificanti devono essere registrati presso i responsabili di sicurezza dell'associazione ospitante. La registrazione avviene per mezzo di un formulario che si ottiene presso il responsabile di sicurezza. L'utilizzatore deve compilare il formulario in tutte le sue parti e lo deve ritornare al responsabile di sicurezza dell'associazione ospi-tante, in modo che questo lo riceva compilato almeno 48 ore prima della partita in cui sarà fatto uso del megafono o dell'apparecchiatura amplificante. L'utilizzatore deve far sì che gli venga consegnata una copia del formulario controfirmata dal responsabile di sicurezza dell'associazione ospitante.
- c) La registrazione vale al massimo per metà della stagione calcistica.
- d) La persona registrata è responsabile personalmente per tutti gli usi che vengono fatti dello strumento registrato a suo nome.
- e) Alle persone non registrate è vietato il porto e l'uso di megafoni e di apparecchiature amplificanti.
- f) È vietato il porto di strumenti non registrati.
- g) Il responsabile di sicurezza della rispettiva associazione ospitante è incaricato di controllare che l'impiego di megafoni e di appa-recchiature amplificanti sia corretto.
- h) L'utilizzatore deve presentare il formulario controfirmato e, se non è conosciuto, un documento identificativo ufficiale ogni volta che entra allo Stadio con un megafono o un'altra apparecchiatura amplificante.

CAPITOLO V – PORTO DI BANDIERE

Articolo 11 – Bandiere proibite

Sono vietate bandiere con emblemi a contenuto razzista, sessista, provocatorio, offensivo o irriverente.

Articolo 12 – Bandiere senza sostegni rigidi

Sono ammesse bandiere di stoffa prive di sostegni rigidi.

Articolo 13 – Aste per bandiera

Sono vietate aste di legno o metallo. Sono ammesse aste e aste telescopiche di plastica flessibile (per es. tubi TIT) fino a una lung-hezza massima di 600 cm.

CAPITOLO VI – PORTO DI STRISCIONI E STENDARDI

Articolo 14 – Principi fondamentali

Sono ammessi striscioni e stendardi di stoffa senza sostegno rigidi se dispiegati non impediscono la vista del campo di gioco agli spettatori e non coprono i cartelloni pubblicitari.

Articolo 15 – Striscioni e stendardi proibiti

È vietato il porto di striscioni e/o stendardi con emblemi di contenuto razzista, sessista, provocatorio, offensivo, irriverente o poli-ticamente estremista.

Articolo 16 – Altre manifestazioni

Per altre manifestazioni possono valere regolamenti adattati.

Responsabilità

La permanenza nell'ambito dell'area avviene a proprio rischio e pericolo.

Per i danni causati in modo colposo dal gestore dello Stadio (Stadt Zürich Sportamt) o dal rispettivo organizzatore, dai suoi legali rappresentanti o ausiliari con pregiudizio della vita, dell'incolumità fisica o della salute risponde il gestore (Stadt Zürich Sportamt) o il rispettivo organizzatore in modo illimitato secondo le disposizioni di legge.

Per il resto risponde il gestore dello stadio (Stadt Zürich Sportamt) o il relativo organizzatore solo per i danni che siano stati causati da lui, dai suoi legali rappresentanti o ausiliari con premeditazione o negligenza grave a meno che non ne siano interessati obblighi contrattuali essenziali.

La responsabilità del gestore dello stadio (Stadt Zürich Sportamt) o del rispettivo organizzatore è limitata, tranne nel caso di azione premeditata, al risarcimento del danno prevedibile e tipico del contratto, a meno che non si tratti di una violazione per negli-genza grave di obblighi essenziali del contratto.

Gli incidenti o i danni devono essere segnalati immediatamente.

Trasgressioni

→ In caso di trasgressione delle norme di comportamento di questo Regolamento interno, possono venire applicate nei confronti della persona colpevole le sanzioni previste (espulsione, divieto di accesso allo Stadio, rimborso delle spese amministrative e/o denuncia penale), rimane comunque salva la rivendicazione del risarcimento danni per vie legali.

→ Ogni trasgressione del Regolamento interno ed in particolare ogni comportamento che metta in pericolo la sicurezza autorizza il servizio d'ordine e di controllo ad espellere dallo Stadio o dall'area le persone colpevoli.

→ Nei confronti delle persone che con il loro comportamento trasgrediscono il presente Regolamento interno o possano mettere in pericolo in altro modo la sicurezza nello Stadio o nell'area può essere applicato un divieto di accesso allo Stadio Letzigrund di Zurigo.

→ Le informazioni relative alla fattispecie, compresi i dati personali che siano stati rilevati nell'ambito del perseguimento di una trasgressione del Regolamento interno, vengono messe a disposizione delle autorità competenti per la conduzione di un'inchiesta penale e degli organi competenti (per es. associazioni calcistiche SFL/ASC, Polizia ecc.) per la definizione di misure idonee, e cioè per la condanna al divieto di accesso negli stadi a livello nazionale.
→ In caso di applicazione di un divieto di accesso allo stadio viene richiesto alla persona colpevole in ogni caso un rimborso for-fettario dei costi per l'accertamento della fattispecie e delle spese amministrative per l'ammontare di 500,- CHF. Rimangono salve rivendicazioni di risarcimento danni per le vie legali.
→ Le multe e/o altre rivendicazioni che vengano disposte in seguito ad una trasgressione del Regolamento interno o ad un altro comportamento scorretto dei visitatori nei confronti dell'organizzatore e/o della proprietaria dello Stadio possono venire richieste al colpevole o ai colpevoli.

→ Qualora ricorrano gli estremi di reato e di infrazioni viene sempre effettuata la denuncia.

Registrazioni audio e video

→ Ogni persona che accede all'area/allo Stadio riconosce che si tratta di una manifestazione pubblica e con la presente esprime il suo consenso che di essa vengano fatte registrazioni audio e video gratuite, delle quali possa venir fatto uso gratuito per mezzo di visualizzazione video in diretta o in differita di una trasmissione o di un'altra trasmissione o registrazione o fotografie e/o di altre tecnologie mediatiche attuali e future. I visitatori sono anche consapevoli e sono d'accordo che per motivi di sicurezza e per il per-seguimento di trasgressioni al Regolamento interno e infrazioni alle leggi vengano eseguite delle videoregistrazioni delle zone degli spettatori nello Stadio Letzigrund di Zurigo.

→ Ogni persona che accede allo stadio riconosce di essere autorizzata ad eseguire e/o trasmettere registrazioni audio e/o video e/o descrizioni dello Stadio o della manifestazione come anche dei risultati e/o delle statistiche della manifestazione solo per uso privato. È in ogni caso vietato trasmettere del tutto o in parte tramite Intenet, radio, televisione o altre tecnologie mediatiche attuali e/o future materiale audio e/o video e descrizioni, risultati e/o statistiche della manifestazione o supportare altre persone nell'esecuzione di tali attività.

Disposizioni finali

→ Il presente Regolamento interno per manifestazioni entra in vigore il 24 agosto 2007.

→ Al rispettivo organizzatore è consentito adeguare singoli punti del presente Regolamento interno alle sue esigenze. Il Regola-mento nella sua versione attuale viene reso noto ai visitatori in modo adeguato (pubblicazione sul sito Internet dell'organizzatore, affissioni nell'area o nello Stadio stesso).

→ Questi disposizioni sono validi (valide) per tutte le manifestazioni, che sono organizzate nel stadio di Letzigrund.

Altre informazioni

Zurigo, 1 luglio 2007

La Direzione dello Stadio:

Peter Landolt

Direttore Responsabile

Il Servizio di Sicurezza:

Il Servizio di Ordine:

Il Servizio di Soccorso:

Il Servizio di Pulizia:

Il Servizio di Polizia:

Il Servizio di Vigili del Fuoco:

Il Servizio di Polizia Municipale:

Il Servizio di Polizia Cantonale:

Il Servizio di Polizia Federale:

Il Servizio di Polizia Svizzera:

Il Servizio di Polizia Internazionale:

Il Servizio di Polizia Europea:

Il Servizio di Polizia Nato:

Il Servizio di Polizia O.N.T.:

Il Servizio di Polizia Interpol:

Il Servizio di Polizia Unicef:

Il Servizio di Polizia O.N.U.:

Il Servizio di Polizia O.C.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.:

Il Servizio di Polizia O.P.E.: